



# CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”

## OPERA PIA ISCRITTA AL N.1744 DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

PARTITA IVA e CODICE FISCALE 81000690818

### Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.

Adottato dal Commissario Straordinario nella seduta del 5 Agosto 2011 con delibera n.53

#### **Articolo 1**

##### *Finalità ed ambito applicativo*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6 – 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 3, commi 55, 56, 57 della L. 244/2007, modificati dall'articolo 46 del D.L. n. 112/2008.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'IPAB; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'IPAB e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Ente.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:
  - incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con le finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di documentazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'IPAB;
- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazione, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- altre collaborazioni esterne di natura occasionale e/o coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni straordinarie altrimenti non espletabili.

## **Articolo 2**

### *Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo*

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente atto gli incarichi:
  - ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione ed ai componenti delle commissioni di gara, selezione e/o concorso;
  - per la difesa e rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta ed affidamento;
  - per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - per attività di formazione del personale dipendente;
2. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari (organizzati dall'Ente), la singola docenza. Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, ma devono essere in ogni caso pubblicizzati.
3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all'articolo 90 del Decreto legislativo n. 163/2006, nonché per il conferimento degli altri incarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, si utilizzano le vigenti previsioni normative, relative alle specifiche attività che determinano i requisiti dei collaboratori, le procedure per l'affidamento e il regime di pubblicità.
4. Tutti gli incarichi per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge disciplinati da specifiche normative.

## **Articolo 3**

### *Presupposti per il conferimento*

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
  - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente;
  - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
  - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio;
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
  - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo di competenza;
  - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione senza giustificato motivo;
  - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
  - a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
  - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione.

#### **Articolo 4**

##### *Vincoli per l'affidamento degli incarichi di collaborazione*

1. L'IPAB stipula contratti di collaborazione autonoma solo in riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o dallo Statuto dell'Ente e nell'ambito delle risorse stabilite nel bilancio di previsione. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la disposizione.

#### **Articolo 5**

##### *Ricorso ai collaboratori esterni*

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Consiglio di Amministrazione che provvede con propria deliberazione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali, per esigenze temporanee o per l'impossibilità di ricorrere a procedure di assunzione nel rispetto delle disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale applicate presso l'IPAB). Non devono riguardare attività generiche o comunque riducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solamente a persone di comprovata esperienza nel settore.

#### **Articolo 6**

##### *Modalità di affidamento*

1. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro, al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria;
2. Gli incarichi di importo compreso tra 20.000,01 e 206.000,00 euro devono essere affidati previo avviso pubblico;
3. per gli incarichi sino a 20.000,00 euro e superiori ai 10.000,00 euro, al netto di IVA, si procede con l'affidamento diretto da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione e comparazione di curricula e delle proposte economiche di almeno tre candidati, e nel rispetto del principio di rotazione.
4. per gli incarichi sino a 10.000,00 euro, al netto di IVA, si procede con l'affidamento diretto da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di preventivo e curriculum professionale dell'incaricando e nel rispetto del principio di rotazione ove si conoscano più candidature.
5. Gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, previa attestazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio o dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili in dotazione organica per progetti specifici e determinati e comunque coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
6. Nel caso in cui si debba procedere con comparazione, verrà predisposto un apposito avviso da rendere pubblico nel quale saranno evidenziati i seguenti elementi:
  - definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - durata dell'incarico;
  - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - compenso per la prestazione, adeguatamente proporzionato alla prestazione e motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - indicazione dell'area e del settore di riferimento e del responsabile del procedimento.

7. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curriculum e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
8. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
  - essere in possesso di requisiti, a seconda del caso specifico, della comprovata esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, oppure dell'iscrizione in ordini o albi professionali.

### **Articolo 7**

#### *Definizione del rapporto tra IPAB ed incaricato*

1. Tra l'IPAB e il soggetto individuato deve stipularsi un disciplinare d'incarico e/o una convenzione nel quale vengono definiti:
  - obiettivi da conseguirsi;
  - durata dell'incarico;
  - corrispettivo;
  - modalità di espletamento dell'incarico;
  - possibilità di utilizzo, da parte dell'incaricato, di risorse strumentali dell'IPAB.

### **Articolo 8**

#### *Pubblicazione degli incarichi*

1. Gli incarichi che vengono conferiti devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e/o sul sito web dell'IPAB, con indicazione degli estremi della Delibera di affidamento, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

### **Articolo 9**

#### *Verifica delle prestazioni dell'incaricato*

1. Il Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

### **Articolo 10**

#### *Limite di spesa annua e controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 56 della L.244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L.112/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dall'IPAB, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione;
2. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente;
3. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento, superiori ad € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005.

### **Articolo 11**

#### *Norme finali*

1. L'adozione del presente regolamento abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

### **Articolo 12**

#### *Entrata in vigore e pubblicità del seguente regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Rag. Filippo Barbera

F.to Dott. Michele Guzzo